

La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede legale - Via Palmanova 28 – 20132 Milano (MI)

Reg. Imprese di Milano n. REA 1936238

Sede operativa - Via Bergamo 25 – 24035 Curno (BG)

Reg. Imprese di Bergamo n. REA 362371

P.Iva e C.F. 03252150168

Uffici - Tel. 035.4376262 – Fax 035.62.22.226

E-mail: info@alservizi.it

www.lalentesulfisco.it

Allegato N. 121

del 15.03.2011



La Memory

Schede operative

I Depositi Iva

La nozione di deposito IVA

- Luogo fisico destinato alla custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali medesimi. I beni di origine extracomunitaria possono essere ivi introdotti, previa immissione in libera pratica nel territorio della CEE.
- Può essere qualunque locale, capannone, piazzale, ecc..., ove è possibile custodire i beni citati ed effettuare ulteriori operazioni, compravendite o lavorazioni, senza pagamento dell' IVA.
- Finalità del deposito IVA è quella di differire l'assolvimento dell'imposta al momento dell'estrazione dei beni dallo stesso per l'immissione in consumo nello Stato.
- L'introduzione deve sempre avvenire materialmente, non essendo ammessa alcuna forma di deposito "virtuale".

Tipologie di deposito

Assumono la qualifica di depositi fiscali a fini IVA:

- i magazzini generali, i depositi franchi, e i punti franchi gestiti dalle imprese autorizzate;
- i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
- i depositi doganali;
- gli altri soggetti autorizzati alla custodia di beni nazionali e comunitari in conto terzi

Registro di carico scarico

art. 50-bis co. 3 del DL 331/93 e dell'art. 3 del DM 419/97

Deve essere istituito, anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito. Il registro dei depositi Iva non è più soggetto all'obbligo di vidimazione e bollatura a seguito della risoluzione Agenzia delle Entrate n. 47 /2002, che estende la soppressione dell'adempimento, già effettiva con l'entrata in vigore della legge "Primi interventi per il rilancio dell'economia" per quanto riguarda il libro giornale, gli inventari e i registri obbligatori relativi alle imposte dirette e all'Imposta sul valore aggiunto. Vanno indicate le operazioni relative all'introduzione e all'estrazione dei beni.

Registro di carico scarico

art. 50-bis co. 3 del DL 331/93 e dell'art. 3 del DM 419/97

Dati da riportare nel registro

- il numero e la specie dei colli;
- la natura, la qualità e la quantità dei beni;
- il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni stessi;
- il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta introdotti e di quelli usciti;
- il soggetto per conto del quale l'introduzione o l'estrazione dei beni è effettuata;

Documentazione da conservare

I gestori dei depositi IVA devono conservare copia dei documenti relativi:

- all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi;
- agli scambi eventualmente effettuati durante la giacenza.

DOCUMENTI

- il documento doganale di immissione in libera pratica, anche in copia, nel caso di operatore extracomunitario;
- la fattura o l'autofattura, rispettivamente nel caso di operatori italiani o comunitari identificati in altro Stato membro, ovvero di soggetti passivi in Italia;
- la distinta riepilogativa dei passaggi dei titoli di credito, nell'ipotesi di beni compresi nella Tabella A-bis del DL 331/93.

Responsabilità solidale

Ai sensi dell'art. 50-bis co. 8 del DL 331/93, i gestori dei depositi IVA sono responsabili in solido con i soggetti passivi d'imposta che estraggono i beni nel caso di mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa ai beni estratti, a meno che il depositario sia in grado di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi formali e procedurali posti a suo carico.

Operazioni non soggette al pagamento dell' I.V.A. mediante utilizzo del deposito

Non danno luogo all'applicazione dell' I.V.A. tutta una serie di operazioni eseguite mediante:

l'introduzione

la giacenza delle merci nel deposito e le operazioni di perfezionamento e manipolazione usuale

l'estrazione (non la successiva commercializzazione)

il trasferimento tra depositi

Introduzione dei beni - condizioni oggettive

Per essere inseriti in un deposito IVA, i beni:

- se nazionali, devono essere ceduti ad un operatore comunitario,
- se comunitari devono provenire da uno Stato membro,
- se provenienti da Paesi terzi devono essere stati immessi in libera pratica nella UE.

Introduzione dei beni

Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA

Acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA

Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel deposito IVA, senza invio

Cessioni di beni particolari di cui alla Tab. A-bis allegata al D.L. 331/1993, eseguite mediante introduzione nel deposito IVA ed effettuate nei confronti di cessionari extracomunitari o nazionali

Operazioni relative a beni custoditi

Cessioni di beni custoditi nel deposito IVA (senza estrazione) a nulla rilevando il Paese di identificazione del cedente e del cessionario

Prestazioni di servizi relative ai beni in deposito, incluse le operazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale effettuate nel deposito o in locali limitrofi

Estrazione ~~X~~ Cessione

estrazione per utilizzo o commercializzazione in Italia



soggetta ad imposta

estrazione con destinazione ad una cessione comunitaria o all'esportazione



non soggetta ad imposta

estrazione per trasferimento tra depositi IVA



non soggetta ad imposta

Estrazione dei beni

Per utilizzo o commercializzazione in Italia

da parte del soggetto che li ha immessi se non esiste fattura per documentare il precedente acquisto



autofattura ex art
17, comma 3 del DPR
633/72



oggetto di precedente acquisto anche intra, non assoggettato ad IVA e di cui esiste fattura per documentare il precedente acquisto




integrazione della
fattura originaria



Estrazione dei beni

Per l'invio in ambito comunitario o extracomunitario



Estrazione dei beni

Trasferimento dei beni tra depositi IVA



- ai sensi dell'art. 50 - *bis*, co.4, lett. i) il trasferimento tra depositi IVA non è soggetto ad imposta, poiché i beni continuano ad essere custoditi in un deposito IVA
- il trasferimento dei beni deve risultare da documento di trasporto, annotato nell'apposito registro sia dal gestore del deposito in uscita, che dal gestore del deposito in entrata

Documenti - RegISTRAZIONI

bolletta doganale

fattura acquisto intracomunitario

autofattura

fattura acq. intracomunitario integrata

fattura per cessione intracomunitaria o all'esportazione

La base imponibile è data dal valore normale o dal corrispettivo dei beni introdotti nel deposito o, nel caso di cessioni avvenute durante la loro permanenza nello stesso, dal corrispettivo dell'ultima cessione.

A tale importo sono sommati i corrispettivi relativi a tutti i servizi di cui i beni abbiano formato oggetto durante la permanenza, se non già ricompresi nel corrispettivo o valore.



Documenti - RegISTRAZIONI



Documenti - RegISTRAZIONI importazione beni non comunitari e relativa estrazione



Documenti - RegISTRAZIONI importazione beni non comunitari e relativa estrazione

valore estrazione = 1.000 valore introduzione = 1.000	Registro degli acquisti		Registro delle vendite	
	Imponibile	IVA	Imponibile	IVA
Bolletta doganale	1.000	Art.50-bis		
<i>estrazione</i> →				
Autofattura		200	1.000	200
valore estrazione = 1.500 valore introduzione = 1.000	Registro degli acquisti		Registro delle vendite	
	Imponibile	IVA	Imponibile	IVA
Bolletta doganale	1.000	Art.50-bis		
<i>estrazione</i> →				
Autofattura	500	300	1.500	300

Documenti - RegISTRAZIONI acquisti intracomunitari e relativa estrazione




Documenti - RegISTRAZIONI acquisti intracomunitari e relativa estrazione

valore estrazione = 1.000 valore introduzione = 1.000	Registro degli acquisti		Registro delle vendite	
	Imponibile	IVA	Imponibile	IVA
Fattura intracomunitaria	1.000	Art.50-bis	1.000	Art.50-bis
<i>estrazione ➔</i>				
Integrazione fatt. intra		200		200
valore estrazione = 1.500 valore introduzione = 1.000	Registro degli acquisti		Registro delle vendite	
	Imponibile	IVA	Imponibile	IVA
Fattura intracomunitaria	1.000	Art.50-bis	1.000	Art.50-bis
<i>estrazione ➔</i>				
Integrazione fatt. intra	+500	300	+500	300


Importazione beni




Importazione beni



Acquisti intracomunitari



Acquisti intracomunitari



Il soggetto che immette i beni deve:

- integrare la fattura comunitaria ricevuta indicando in luogo dell'imposta la causa di non assoggettabilità ex art. 50 *bis*, co.4, lett.a) del D.L. 331/93
- presentare il modello INTRA 2 *bis* sia agli effetti fiscali che statistici
- consegnare copia della fattura integrata al depositario, che provvederà alla sua annotazione sul registro di carico delle merci

Cessioni a soggetto identificato in altro Stato membro **senza** invio

senza deposito IVA



Esempio fatturazione senza deposito IVA

Soc. "A" Srl
Via Roma, 1
10100 Torino
C.F. e P. IVA....


Soc. "C" S.a.
Francia
Tva: FR.....

Torino, lì
Fattura n..... del.....

Merce presso Ns. sede	€ 2.000,00
IVA 20%	€ 400,00

Totale	€ 2.400,00

Cessioni a soggetto identificato in altro Stato membro **senza** invio



Cessioni a soggetto identificato in altro Stato membro **senza** invio

- trattasi di una cessione “intra” atipica in quanto i beni oggetto di cessione non fuoriescono dal territorio fiscale italiano
- è un operazione non soggetta ad IVA in Italia
- non richiede la compilazione del modello “Intra 1bis”

Cessioni a soggetto identificato in altro Stato membro **senza** invio

Fatturazione: il cedente emette fattura con l’indicazione che trattasi di cessione non soggetta ad IVA” ex art. 50-bis, comma 4 lette c) del D.L. 331/93. Qualora la fattura venisse emessa nei confronti del rappresentante fiscale italiano del cessionario comunitario, la cessione diviene imponibile in Italia (Ris. Ag.Entrate n. 66 del 15/05/2001)

Dichiarazione IVA: tali operazioni sono indicate nel rigo VE32 ed i relativi importi non concorrono alla formazione del “plafond” ed alla acquisizione dello status di esportatore abituale del cedente (Circ. Ag.Dogane n.8 del 27/02/03)

Esempio fatturazione con deposito IVA

Soc. "A" Srl
Via Roma, 1
10100 Torino
C.F. e P. IVA....

Soc. "C" S.a.
Francia
Tva: FR.....

Torino, lì
Fattura n..... del.....

Merce giacente in deposito IVA "xy" € 2.000,00

Non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 50 - bis, co. 4, lett. c) D.L. 331/93

N.B (identificare il deposito)

Cessioni di beni di cui alla Tab A-bis

- Trattasi di particolari beni ,metalli non ferrosi, lane, beni alimentari, prodotti chimici, che sono solitamente ceduti "a catena" a molti operatori prima di essere realmente commercializzati.
- L'applicazione del regime di non assoggettabilità delle relative cessioni si fonda sulla considerazione che gli stessi, generalmente trattati nelle borse merci, sono oggetto di plurime transazioni in tempi stretti, senza il loro trasferimento fisico in quanto realizzate mediante titoli.
- Con la loro introduzione nel deposito IVA , gli operatori non devono più assoggettare ad IVA ogni singola transazione in quanto la sua applicazione è rimandata al momento dell'estrazione dei beni dal deposito

Cessioni di beni di cui alla Tab A-bis

Le cessioni devono essere effettuate nei confronti di:


- cessionari extracomunitari, non identificati a fini IVA all'interno della UE
- cessionari identificati a fini IVA in Italia

Fatturazione: il cedente emette fattura con l'indicazione che trattasi di cessione non soggetta ad IVA" ex art. 50-bis, comma 4 lettera d) del D.L. 331/93.

Cessione di beni custoditi nel deposito IVA



Cessione di beni custoditi nel deposito IVA



Cessione di beni custoditi nel deposito IVA

Le cessioni di beni custoditi in regime di deposito sono:

- fatturate nel caso di cedente nazionale;
- autofatturate nel caso di cedente comunitario o extracomunitario

senza applicazione dell' IVA ai sensi dell'art. 50-bis

Solo al momento dell'estrazione sarà emesso un documento con rilevanza IVA

Estrazione dei beni da parte del soggetto che li ha immessi



Estrazione dei beni da parte del soggetto che li ha immessi procedure e documentazione

- Colui che estrae i beni è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell'art. 17, co.3, del DPR 633/72: la stessa non deve contenere i dati identificativi del cedente estero, essendo sufficiente il riferimento agli estremi del documento doganale
- La base imponibile è costituita dal valore della merce al momento dell'introduzione nel deposito oppure, se i beni, durante la giacenza, sono stati oggetto di una o più cessioni o prestazioni, dal corrispettivo relativo all'ultima cessione, aumentato degli eventuali oneri dovuti alle prestazioni che le merci hanno subito
- Il gestore del deposito annota lo scarico della merce sull'apposito registro e conserva copia dei documenti relativi all'estrazione

Autofattura per estrazione

valore merce = valore all' introduzione

Soc. "I" Srl
Via Milano, 1
10100 Roma
C.F. e P.IVA

Soc. "I" Srl
Via Milano, 1
10100 Roma

Roma, lì....
Autofattura n° ex art. 17, c.3 DPR 633/72

Merce estratta dal deposito doganale "xy" rif. documento doganale

Valore della Merce	€ 2.000
+ Iva dovuta 20%	€ 400
= Totale	€ 2.400

Autofattura per estrazione

valore merce > valore all' introduzione

Soc. "I" Srl
Via Milano, 1
10100 Roma
C.F. e P.IVA

Soc. "I" Srl
Via Milano, 1
10100 Roma

Roma, li...

Autofattura n° ex art. 17, c.3 DPR 633/72

Merce estratta dal deposito doganale "xy" rif. documento doganale

Valore della Merce	€ 2.000
+ Servizi aggiuntivi in regime di deposito Iva	€ 100
= Base imponibile	€ 2.100
+ Iva dovuta 20%	€ 420
= Totale	€ 2.520

Estrazione dei beni

oggetto di precedente acquisto non assoggettato ad IVA



Estrazione dei beni

oggetto di precedente acquisto non assoggettato ad IVA

procedure e documentazione

- Colui che estrae i beni, dopo aver registrato la fattura passiva ricevuta dal cedente intracomunitario senza indicazione dell' IVA, è tenuto ad integrarla, con l'indicazione del valore dei servizi eventualmente resi nel deposito fino al momento dell'estrazione e dell' ammontare dell' IVA dovuta.
- La procedura di autofatturazione viene by-passata da quella di variazione della fattura originaria (ris. Ag. Entrate n. 113 del 22.05.2003).
- L' IVA sulla fattura passiva integrata deve essere successivamente registrata sul registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall'estrazione e con riferimento alla data dell'avvenuta estrazione, nonché sul registro degli acquisti entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

Estrazione dei beni per l'invio in ambito comunitario o extracomunitario



Estrazione dei beni per l'invio in ambito comunitario o extracomunitario



Estrazione dei beni per l'invio in ambito comunitario o extracomunitario procedure e documentazione

- Ai sensi dell'art. 50 - *bis*, co. 4, lett. f) e g) del D.L. 331/93, l'estrazione dei beni dal deposito per l'invio all'estero è un'operazione non soggetta ad IVA
- Nel caso in cui i beni siano inviati in uno Paese membro, colui che estrae i beni deve emettere fattura senza applicazione dell'IVA per effetto del combinato disposto degli artt. 41 e 50 - *bis* del D.L. 331/93, compilando il modello INTRA 1 - *bis*
- Nel caso in cui i beni siano inviati in uno Paese extracomunitario, colui che estrae i beni deve emettere fattura senza applicazione dell'IVA per effetto del combinato disposto degli artt. 8 e del D.P.R. 633/72 e 50 - *bis* del D.L. 331/93. In tale caso l'estrazione deve avvenire sulla base della dichiarazione doganale

- Tali operazioni, al pari di quelle intracomunitarie citate assumono rilevanza ai fini della qualifica di “*esportatore abituale*” e in ordine alla formazione del *plafond* per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’ imposta

Esempio

